

## Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" - 4° aggiornamento del 15 dicembre 2015

Ad esito del processo di consultazione pubblica, con il presente aggiornamento <sup>(1)</sup> viene adeguata l'informativa di nota integrativa sulla "qualità del credito" alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate (ad esempio, inadempienze probabili ed esposizioni oggetto di concessioni), già introdotte nelle segnalazioni di vigilanza nel gennaio 2015, che sono in linea con le nozioni di *non-performing exposures* e *forborne exposures* stabilite dalla Commissione europea con il regolamento 2015/227 su proposta dell'Autorità bancaria europea.

Sono inoltre abrogate nella Parte E *Informazioni sui rischi e politiche di copertura* le tabelle relative alle attività impegnate previste nella Sezione 3 "Rischio di liquidità" <sup>(2)</sup>.

Con l'occasione, sulla Parte B *Informazioni sullo stato patrimoniale* e sulla Parte E *Informazioni sui rischi e politiche di copertura* della nota integrativa sono stati compiuti interventi di razionalizzazione <sup>(3)</sup>, coerenti con le migliori pratiche internazionali di redazione dei bilanci, tendenti a migliorarne le caratteristiche di fruibilità e comprensibilità nonché ad abbreviarne i tempi di predisposizione.

Nel sito web della Banca d'Italia è pubblicata una tavola riepilogativa delle osservazioni pervenute e degli interventi conseguentemente effettuati sul testo sottoposto a consultazione <sup>(4)</sup>.

L'aggiornamento, che consiste in una ristampa integrale della Circolare, si applica a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015 fatta eccezione per l'informativa di nota integrativa sulla dinamica delle esposizioni lorde e delle rettifiche di valore delle esposizioni oggetto di concessioni <sup>(5)</sup>, dovuta a partire dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016. Si precisa che con riferimento alle informazioni di nota integrativa sulla "qualità del credito" l'informativa comparativa riferita all'esercizio T-1 può non essere fornita per i bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2015. È rimessa alla responsabile autonomia dei competenti organi aziendali fornire eventuali informazioni utili sull'esercizio T-1 in calce alle pertinenti tabelle.

(1) Nel sito web della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)) il testo dell'aggiornamento è disponibile all'indirizzo:

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c262/IL\\_BILANCIO\\_BANCARIO\\_4agg.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c262/IL_BILANCIO_BANCARIO_4agg.pdf)

(2) Ad esempio, la tabella 2 "Informativa sulle attività impegnate iscritte in bilancio" e la tabella 3 "Informativa sulle attività di proprietà impegnate non iscritte in bilancio" del bilancio dell'impresa. Informazioni in materia sono già richieste nel contesto del Terzo Pilastro prudenziale (cfr. Circolare n. 285 *Disposizioni di vigilanza per le banche*, Parte Seconda, Capitolo 13 *Informativa al pubblico*, che richiede la pubblicazione delle informazioni indicate negli orientamenti EBA/GL/2014/03-27/6/2014 in materia di informativa sulle attività impegnate e non impegnate).

(3) Nell'allegato sono riportati i principali interventi di razionalizzazione effettuati.

(4) La tavola è disponibile all'indirizzo: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2015/provvedimenti-bilancio-banche/Resoconto-consultazione-agg-circ-262.pdf>

(5) Parte E *Informazioni sui rischi e politiche di copertura*, Sezione 1 "Rischio di credito – Qualità del credito", tabella A.1.4bis "Esposizioni creditizie per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia" e tabella A.1.7bis "Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni oggetto di concessioni lorde distinte per qualità creditizia" del bilancio dell'impresa e corrispondenti tabelle del bilancio consolidato. Con riferimento alle rettifiche di valore ci si riferisce al "di cui: esposizioni oggetto di concessioni" inserito nelle colonne, delle tabelle A.1.5 "Esposizioni creditizie per cassa verso banche deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive" e A.1.8 "Esposizioni creditizie per cassa verso clientela deteriorate: dinamica delle rettifiche di valore complessive" del bilancio dell'impresa e corrispondenti tabelle del bilancio consolidato.

## Principali interventi di razionalizzazione effettuati

Nella Parte B *Informazioni sullo stato patrimoniale*:

- tabelle relative alle variazioni annue degli strumenti finanziari iscritti nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale (ad esempio, la tabella 2.3 "Attività finanziarie per cassa detenute per la negoziazione: variazioni annue" del bilancio dell'impresa).

Nella Parte E *Informazioni sui rischi e politiche di copertura*:

- tabelle relative alle operazioni di cartolarizzazione previste nella Sezione 1 "Rischio di credito – C. Operazioni di cartolarizzazione" (ad esempio, le tabelle C.1 "Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualità delle attività sottostanti", C.4 "Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia" e C.5 "Ammontare complessivo delle attività cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio" del bilancio dell'impresa);
- nella Sezione 1 "Rischio di credito – Qualità del credito" del bilancio consolidato, tabelle A.1.1. "Distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio)" e A.1.2 "Distribuzione delle esposizioni creditizie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori lordi e netti)", non si distingue fra "Gruppo bancario" e "Altre imprese".